

BOZZE DI STAMPA

28 aprile 2009

N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVI LEGISLATURA

**Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in
attuazione dell'articolo 119 della Costituzione (1117-B)**

ORDINI DEL GIORNO

G100

**BIANCO, D'UBALDO, VITALI, INCOSTANTE, ADAMO, MERCATALI, LUSI,
STRADIOTTO, BARBOLINI, BASTICO**

Il Senato,

premessi che:

l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione in materia di federalismo fiscale è strettamente collegata all'istituzione delle città metropolitane e di Roma capitale (art. 114), all'individuazione delle funzioni fondamentali degli enti locali (art. 117, comma 2, lettera *p*)) e all'applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza nell'attribuzione delle funzioni amministrative (art. 118);

senza la contestuale attuazione degli articoli 114, 117 e 118 della Costituzione il federalismo fiscale si riduce ad un nuovo sistema di finanziamento che alimenta la distribuzione attuale delle funzioni tra i diversi livelli istituzionali, riproducendo le inefficienze e le duplicazioni che la caratterizzano;

il Governo, all'inizio della legislatura, aveva avviato la predisposizione di quattro distinti disegni di legge volti a modificare la vigente disciplina degli enti locali che riguardavano: delega al Governo per l'adeguamento delle disposizioni sugli enti locali alla riforma del Titolo V e per l'adozione della Carta delle autonomie; delega al Governo per la disciplina e l'istituzione delle città metropolitane; delega al Governo in materia di individuazione ed allocazione delle funzioni fondamentali, di conferimento delle funzioni amministrative statali alle regioni e agli enti locali e norme di principio per la legislazione regionale; misure a favore dei piccoli comuni;

nel corso della precedente discussione al Senato del disegno di legge in materia di federalismo fiscale il Governo si era impegnato ad approvare definitivamente entro poche settimane i disegni di legge per poi trasmetterli alle Camere, il che non si è realizzato;

il Governo ha trasmesso alle associazioni delle autonomie locali e alla Conferenza delle regioni e delle province autonome un nuovo schema normativo che evita in grande parte il ricorso alla delega;

la semplificazione istituzionale e amministrativa che è necessaria per rendere più efficiente il funzionamento della Repubblica richiede che tra i comuni, le unioni dei comuni, le province e le regioni non vi siano altri enti che rendono farraginoso e inefficiente l'azione pubblica;

le funzioni statali sul territorio vanno unificate nella sede unitaria dell'Ufficio territoriale di Governo, per trasferire tutto ciò che è possibile al sistema delle regioni e delle autonomie locali con riduzione della spesa e aumento dell'efficienza,

impegna il Governo:

a completare le procedure per il parere della conferenza unificata sullo schema di provvedimento e ad approvare il disegno di legge relativo alla Carta delle autonomie locali entro quarantacinque giorni, affinché possa essere trasmesso alle Camere subito dopo la prossima tornata elettorale per iniziare la discussione ed essere approvato contestualmente alla fase di predisposizione dei primi decreti legislativi delegati in materia di federalismo fiscale.

G101

FINOCCHIARO, LUSI, MORANDO, STRADIOTTO, BARBOLINI, BASTICO, BIANCO, D'UBALDO, VITALI, INCOSTANTE, ADAMO, MERCATALI

Il Senato,

premessi che:

i comuni e le province versano in una situazione di grave crisi economico-finanziaria, dovuta a scelte quali l'inadeguata copertura del mancato gettito derivante dalla soppressione dell'ICI sulla prima casa, il blocco dell'autonomia impositiva degli enti territoriali, il taglio dei trasferimenti erariali e dei fondi destinati alle politiche sociali, le regole fortemente restrittive del patto di stabilità interno;

dopo il significativo apporto reso dall'intero comparto al riequilibrio della finanza pubblica (secondo i dati ISTAT, tra il 2004 e il 2007 i comuni sono passati da un deficit di 3.689 milioni di euro ad un avanzo di 325 milioni, mentre le province hanno migliorato il loro deficit da 1.968 a 1.270 milioni), il decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, all'articolo 77, ha imposto agli enti locali un contributo alla manovra finanziaria di 1.650 milioni

nel 2009 (di cui 1.340 a carico dei comuni e 310 delle province), 2.900 milioni nel 2010 e 5.140 milioni nel 2011;

si tratta di un obiettivo che, se non sarà allentato, determinerà per molti enti l'oggettiva impossibilità di rispettare il patto di stabilità interno, un'ulteriore contrazione della spesa per investimenti, l'assenza di sostegno all'economia a fronte della crescente stagnazione produttiva;

il Governo, nel documento di programmazione economico-finanziaria 2009-2013, ha assicurato l'integrale copertura finanziaria del minor gettito ICI ai comuni a partire dall'anno 2008, senza che questo impegno sia stato ancora mantenuto nonostante l'approvazione dell'ordine del giorno in tal senso del Senato in occasione della discussione sulla legge finanziaria per il 2009. L'ANCI stima che tali risorse ammontino a 436 milioni di euro per il 2008 e a circa 700 milioni per il 2009;

il combinato disposto della legge finanziaria 2008 (articolo 2, comma 31) e del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (articolo 61, comma 11), impone un taglio dei trasferimenti per gli enti locali pari a 563 milioni di euro: 313 milioni (di cui 251 milioni a carico dei comuni e 62 a carico delle province) in relazione alla riduzione dei costi della politica (a fronte di risparmi effettivi conseguiti assai inferiori alle stime del Governo) e 250 milioni sotto forma di riduzione del fondo ordinario destinato ai comuni (200 milioni) e alle province (50 milioni);

per quanto riguarda le province, il forte calo delle entrate, principalmente collegate a tributi relativi al mercato dei veicoli, sta determinando evidenti difficoltà a gestire i bilanci per l'anno 2009, inasprendo ulteriormente i già pesanti vincoli. Dalle rilevazioni effettuate dalle province, infatti, emerge che per quanto concerne l'IPT (Imposta provinciale di trascrizione al Pubblico registro automobilistico), gli incassi 2008 fanno registrare un -8 per cento rispetto al 2007, mentre il dato di gennaio 2009 è addirittura inferiore del 25 per cento rispetto allo stesso mese del 2008; ancor meno confortante è il dato relativo all'imposta responsabilità civile auto, dove annualmente il 2008 ha chiuso con un -5 per cento e la differenza tra gennaio 2009 e gennaio 2008 è addirittura del 14 per cento;

gli enti locali nel 2007 hanno realizzato il 50,9 per cento degli investimenti fissi lordi delle amministrazioni pubbliche (i comuni il 43 per cento e le province il 7,9 per cento). Molti enti locali hanno a disposizione risorse economiche libere ed utilizzabili per finanziare opere già progettate, cantierabili immediatamente o già cantierate, ma ferme a causa dei vincoli posti dal patto di stabilità che bloccano gli investimenti locali (pari a circa l'80 per cento del totale della spesa pubblica per investimenti), riducendo gli esigui spazi di bilancio lasciati aperti per attivare nuovi impegni di spesa con le risorse disponibili. Inoltre, impediscono il pagamento dei lavori già eseguiti ovvero il proseguimento delle opere appaltate e in corso di realizzazione (si registra un'impennata nei ritardi dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e si stima che molti adempimenti verranno rinviati, trasformandosi in situazioni debitorie per i comuni, ma soprattutto di paralisi dell'attività aziendale, a causa dell'assenza di liquidità);

in tutti gli altri Paesi dell'Europa e dell'Occidente le misure di politica economica per contrastare la crisi comprendono l'attivazione di programmi infrastrutturali diffusi a valenza locale, a partire dalla manutenzione dei beni pubblici, dall'edilizia popolare, dalle opere di dimensione piccola e media;

andrebbe assegnata una corsia preferenziale all'utilizzo di quelle risorse, peraltro disponibili, che possono essere impegnate nella manutenzione dei beni pubblici, quali, ad esempio, scuole, reti idriche, strade, ovvero nella realizzazione di progetti già cantierati – ad esempio, edilizia residenziale pubblica – e in grado di essere ultimati velocemente, entro il 2010;

la messa in sicurezza degli edifici pubblici e gli interventi per la tutela del territorio, che sarebbero stati comunque necessari ma la cui indilazionabilità è ulteriormente richiamata dai gravissimi danni del terremoto che ha colpito l'Abruzzo, possono essere effettuati solo dando la possibilità agli enti locali di investire;

è stato stimato che un allentamento del patto di stabilità per i comuni consentirebbe di mettere in moto opere medio-piccole pari a circa 4,5 miliardi di investimento finanziario complessivo, con sicuri effetti sul piano occupazionale in settori, quali quello dell'edilizia e il suo indotto, che, secondo stime Ance, ha già perso in questo inizio 2009 circa 130 mila posti di lavoro;

sarebbe necessario consentire alle amministrazioni locali un'immediata spendibilità di ulteriori risorse che gli stessi enti avrebbero la possibilità di attivare, sbloccando una parte dei residui passivi relativi alla spesa in conto capitale ovvero procedendo alla definizione di nuovi apporti finanziari tramite dismissioni o alienazioni patrimoniali per mettere in campo con immediatezza programmi di manutenzione ordinaria e straordinaria: scuole, verde pubblico, beni artistici e culturali, periferie, edilizia pubblica;

sul fronte del welfare sono proprio gli enti locali il primo fronte di lotta alla povertà e di argine alla preoccupante crescita del disagio economico, sociale ed occupazionale;

il 17 marzo scorso la Camera ha approvato, con modificazioni, la mozione n. 1-00123 (primo firmatario onorevole Dario Franceschini) con la quale si impegnava il Governo a:

definire gli interventi da adottare per ovviare alla grave situazione in cui versano i comuni e le province, assumendo, nei tempi utili alla predisposizione dei bilanci di previsione per il 2010, iniziative normative urgenti di riordino della finanza locale volte a garantire l'autonomia finanziaria degli enti locali nel quadro della concreta attuazione del federalismo fiscale;

a garantire l'integrale copertura del minor gettito derivante dall'abolizione dell'ICI sulle abitazioni principali;

ad adottare iniziative normative volte a superare, d'intesa con le associazioni delle autonomie locali, le criticità derivanti dall'applicazione del comma 8 dell'articolo 77-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, anche tenendo conto dei bilanci approvati;

ad adottare iniziative per consentire l'utilizzo degli avanzi di amministrazione per la spesa in conto capitale, in particolare per lavori di medio importo realizzabili entro il 2009;

ad adottare iniziative per escludere il più possibile dai saldi utili del patto di stabilità interno i pagamenti a residui concernenti spese per investimenti effettuati nei limiti delle disponibilità di cassa, a fronte di impegni regolarmente assunti ai sensi dell'articolo 183 del testo unico degli enti locali;

a incentivare l'utilizzo del patrimonio immobiliare per sostenere la spesa in conto capitale ed abbattere il debito, in particolare eliminando i vincoli che impediscono l'utilizzo dei proventi della vendita del patrimonio per finanziare la spesa per investimenti;

il decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, all'articolo 7-*quater* contiene nuove norme sul patto di stabilità interno che non risolvono la situazione di crisi e disattendono gli impegni contenuti nella mozione n. 1-00123 approvata dalla Camera;

il provvedimento legislativo, infatti, stanziava risorse del tutto insufficienti per interventi inerenti la sicurezza pubblica e le questioni sociali urgenti (150 milioni di euro); subordina la possibilità per gli enti locali di poter spendere ulteriori risorse per investimenti all'autorizzazione della regione di appartenenza, la quale deve a sua volta rideterminare il proprio obiettivo programmatico del Patto per il 2009; non risolve il problema creato dalla circolare n. 2 del 27 gennaio 2009 della Ragioneria generale dello Stato che ha limitato fortemente la portata di una norma che consentiva di destinare ad investimenti le risorse conseguite con dimissioni di azioni, quote di società, vendite di immobili e dividendi;

il Consiglio Nazionale dell'ANCI, il 26 marzo scorso, ha approvato un documento nel quale delibera «di considerare l'attuale situazione economico-finanziaria assolutamente straordinaria e in ragione di ciò di ritenere condivisibile il comportamento di quei comuni che si troveranno a non poter rispettare il Patto di stabilità interno per l'anno 2009 per poter sostenere l'economia dei propri territori utilizzando le leve finanziarie e fiscali che le regole del Patto oggi non consentono di azionare»,

impegna il Governo:

a dare sollecita attuazione agli impegni contenuti nella mozione n. 1-00123 approvata il 17 marzo scorso dalla Camera;

a prevedere, in mancanza di una nuova normativa, la sospensione selettiva e temporanea, motivata dalla grave crisi economica che sta attraversando il Paese, delle sanzioni per il mancato rispetto del Patto di stabilità interno dovuto a spese di investimento da parte degli enti locali previa una verifica, da espletare entro il 30 giugno, degli effetti che le norme in vigore hanno prodotto sull'andamento complessivo dei saldi di finanza pubblica;

a prevedere specifiche deroghe ai fini del saldo utile per il rispetto del Patto di stabilità interno per le spese effettuate dagli enti locali colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 in Abruzzo, e per le spese di investimento effettuate da tutti gli enti locali d'Italia a favore degli enti locali colpiti dal sisma.

G102

LUSI, BIANCO, D'UBALDO, VITALI, INCOSTANTE, ADAMO, MERCATALI, STRADIOTTO, BARBOLINI, BASTICO

Il Senato,

premessi che:

il taglio dei trasferimenti alle comunità montane operato con la legge finanziaria 2008 (legge 244/2007) e con il decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, con legge 133/2008, comporta gravissimi problemi a questi enti che, vivendo quasi esclusivamente di finanza derivata, non potranno – ed alcuni già non possono – assicurare il pagamento degli stipendi al personale e sostenere le spese vive di funzionamento;

in Abruzzo, alla difficile situazione derivante dalla crisi finanziaria e dal sisma, si aggiunge quella dei 250 dipendenti delle comunità montane che da maggio non riceveranno il loro stipendio; in Calabria i 200 dipendenti delle comunità montane non ricevono lo stipendio da Gennaio, e situazione simile si rileva in Campania come in altre regioni;

il 3 dicembre 2008 il governo ha accolto l'Odg 9/1891/71 nel quale si impegnava a valutare l'opportunità di spostare risorse dal Fondo nazionale per la montagna al Fondo ordinario delle comunità montane,

impegna il Governo:

a dare immediata attuazione all'Odg 9/1891/71 del 3 dicembre 2008, sui fondi alle comunità montane;

a tutelare i dipendenti delle comunità montane che non ricevono lo stipendio e non possono godere degli ammortizzatori sociali.

G103

BENEDETTI VALENTINI

Il Senato,

nel momento in cui vota, in sede di terza lettura, l'A.S. 1117-B; tenuta presente l'esigenza – sottolineata da molteplici esperienze delle precedenti legislature e dalla odierna ripresa di un vivace dibattito – di un' incisiva, organica e coerente riforma istituzionale coinvolgente, in-

sieme ai livelli di governo delle Regioni e degli Enti locali, la forma di governo nazionale, le stesse Camere parlamentari, i procedimenti legislativi, nonché eventualmente altri organi di rilievo costituzionale;

considerato che alcune importanti riforme, soprattutto finalizzate ad ottimizzare l'efficienza delle Istituzioni, possono essere attuate a Costituzione invariata, mentre le ipotizzate riforme riguardanti forma di governo, composizione e funzioni e poteri delle Camere parlamentari, natura e funzioni degli altri organi ed enti previsti dalla Costituzione, comportano i più complessi procedimenti di modifica di parti della Carta fondamentale, cosicché le prime possono essere certamente favorite da un costruttivo dialogo tra i contrapposti settori del Parlamento, le seconde trovano in tale clima di dialogo addirittura l'auspicato contesto ideale perché le scelte riformatrici incontrino anche il più vasto e motivato consenso popolare,

impegna il Governo:

a sollecitare e propiziare un approfondito e argomentato confronto tra tutti settori del Parlamento, della maggioranza e delle opposizioni, senza remore di rigidità pregiudiziali o vincoli di posizioni già assunte, volto a concretizzare un quadro coerente di ammodernamento istituzionale sia mediante leggi ordinarie e innovazioni regolamentari, sia attraverso significative modificazioni di parti della Costituzione repubblicana, orientato verso:

a) rafforzamento dei poteri del Primo Ministro, con particolare riferimento alla nomina e revoca dei membri del Governo e alla facoltà di chiedere lo scioglimento delle Camere;

b) revisione del bi-cameralismo mediante superamento del bi-cameralismo perfetto e contestuale, ragionevole riduzione del numero dei Senatori e dei Deputati, perché si contemperino lo snellimento delle compagini parlamentari con la adeguata rappresentanza delle realtà popolari;

c) ridefinizione della «Camera Alta» o Senato della Repubblica come precipuo luogo rappresentativo del pluralismo politico, conferitore di fiducia all'Esecutivo;

d) previsione di regola della così detta «sfiducia costruttiva» per la sostituzione dei Governi in corso di legislatura, con garanzie di perdurante rispetto del voto espresso dalla sovranità popolare;

e) ridefinizione della «Camera Bassa» o Camera dei Deputati come assemblea del pluralismo territoriale e sociale, titolare di proprio ruolo rappresentativo non collegato all'Esecutivo da rapporto di fiducia politica;

f) conferma della natura parlamentare e decidente di entrambe le Camere, titolari di sovranità legislativa democratica ed elette a voto diretto dai cittadini, con riserva di deliberazione definitiva in capo alla «Camera Alta» quale organo di sintesi politica.

G104

ZANDA, BIANCO, CECCANTI, D'UBALDO, VITALI, INCOSTANTE, ADAMO, MERCATALI, LUSI, STRADIOTTO, BARBOLINI, BASTICO

Il Senato,

premessi che:

in una democrazia parlamentare il quadro delle riforme costituzionali, l'ordinamento dello Stato e il sistema delle autonomie, le leggi elettorali e i regolamenti parlamentari debbono tendere ad un elevato livello di coerenza reciproca e di completezza complessiva;

la Costituzione della Repubblica, così come modificata nel titolo V, parte II, dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, implica l'approvazione da parte del Parlamento di una normativa legislativa volta a determinare i principi fondamentali del sistema tributario cui la Costituzione stessa attribuisce la natura di legislazione concorrente tra Stato e Regioni;

il disegno di legge delega sul federalismo fiscale costituisce, quindi, una doverosa attuazione dell'articolo 119 della Costituzione definendo la forma dell'autonomia finanziaria di entrata e di spesa di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni;

l'ordinamento complessivo dello Stato, così come viene delineato dalla Costituzione, e del quale la nuova normativa sul federalismo fiscale costituisce diretta attuazione, potrà dirsi completato solo dopo l'approvazione da parte del Parlamento di ulteriori riforme anche di rango costituzionale,

impegna il Governo a:

ricercare in Parlamento, con spirito di leale collaborazione, ogni possibile intesa con i gruppi di opposizione sui temi delle riforme istituzionali, specie in vista di future modifiche della Carta costituzionale che tengano conto dell'AC 553 e abb.-A della XV legislatura e la cui importanza impone siano approvate da uno schieramento parlamentare quanto più ampio possibile;

promuovere una riduzione significativa del numero di parlamentari secondo la linea dei diversi disegni di legge di revisione costituzionale di iniziativa parlamentare già presentati alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica nell'attuale XVI Legislatura;

promuovere la trasformazione del Senato della Repubblica in una Camera rappresentativa delle autonomie, contestualmente confermando il carattere unitario e indivisibile della Repubblica, e la forma parlamentare e rappresentativa dell'ordinamento repubblicano definito dalla Costituzione.

EMENDAMENTI

Art. 1.

1.1

D'ALIA, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

1.2

D'UBALDO

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: «e detta norme transitorie sull'ordinamento, anche finanziario, di Roma capitale» con le seguenti: «e detta norme sull'ordinamento finanziario del Comune di Roma in quanto Capitale della nazione».

1.3

D'ALIA, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: «e detta norme transitorie sull'ordinamento, anche finanziario, di Roma capitale» aggiungere le seguenti: «, ferma restando la disciplina relativa alle Regioni a statuto speciale».

Art. 2.

2.1

BIANCO, VITALI, INCOSTANTE, ADAMO, MERCATALI, LUSI, STRADIOTTO, D'UBALDO, BARBOLINI, BASTICO

Al comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «; determinazione dei meccanismi con cui promuovere la convergenza dei diversi territori verso i costi e i fabbisogni standard, nonché assicurare un percorso di convergenza degli obiettivi di servizio, attraverso un processo dinamico pluriennale denominato "patto per la convergenza", di cui al successivo articolo 18;».

2.2

D'ALIA, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

Al comma 2, lettera h), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «adozione di schemi di bilancio articolati in missioni e programmi coerenti con la classificazione economica e funzionale individuata in sede comunitaria al fine di rendere trasparenti le voci di bilancio dirette all'attuazione delle politiche pubbliche e definizione dei principi diretti all'adozione di un bilancio consolidato delle Amministrazioni pubbliche con le proprie aziende e società partecipate, secondo uno schema tipo tipico da definire d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;».

2.3

D'ALIA, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

Al comma 2, lettera i), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché costituzione di una banca dati unitaria tra soggetti istituzionali ed amministrazioni pubbliche esperte in tema di finanza pubblica, diretta a garantire un efficace controllo degli andamenti della finanza pubblica, a consentire valutazioni univoche in merito alle grandezze economiche e finanziarie e all'andamento delle singole politiche pubbliche nei diversi livelli territoriali, anche ai fini dell'adozione di regole contabili uniformi atte a favorire il consolidamento e il monitoraggio in fase di previsione, gestione e rendicontazione dei conti delle Amministrazione pubbliche;».

2.5

D'ALIA, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

Al comma 2, lettera u), alle parole: «; previsione che i tributi erariali compartecipati abbiano integrale evidenza contabile nel bilancio dello Stato.» premettere: «e semplificazione dell'attività di accertamento e di riscossione e delle relative procedure di scelta del contraente».

2.6

D'ALIA, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

Al comma 2, lettera mm) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ivi compresa la valorizzazione dell'istituto del credito d'imposta e agevolato».

2.7

ADAMO, D'UBALDO, MERCATALI, LUSI, STRADIOTTO, BIANCO, VITALI, INCOSTANTE, BARBOLINI, BASTICO

Al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il Governo, se non intende conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, per l'espressione di un nuovo parere da parte delle Commissioni di cui al comma 3.».

2.8

D'ALIA, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

Al comma 6, sostituire il primo periodo con il seguente: «Almeno uno dei decreti legislativi di cui al comma 1 è adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e reca i principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici di cui al comma 2, lettera h).».

2.9

VITALI, BARBOLINI, BASTICO, ADAMO, LUSI, INCOSTANTE, STRADIOTTO, BIANCO, MERCATALI, D'UBALDO

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole da: «i princìpi fondamentali» fino alla fine del periodo con le seguenti: «norme in materia di:

- a) tributi delle regioni degli enti locali e compartecipazioni al gettito dei tributi erariali;*
 - b) modalità di esercizio delle competenze legislative e sui mezzi di finanziamento;*
 - c) determinazione dei fabbisogni standard sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni fissati con legge statale;*
 - d) armonizzazione dei bilanci».*
-

2.10

D'ALIA, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «di cui al comma 2 dell'articolo 20» inserire il seguente periodo: «L'emanazione dei decreti delegati di cui al comma 1 è comunque subordinata alla introduzione nell'ordinamento italiano della "Carta delle autonomie locali" in cui saranno:

individuare le funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione; disciplinato il conferimento delle funzioni amministrative spettanti a comuni, province, città metropolitane, regioni e Stato, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione;

adeguato l'ordinamento degli enti locali alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; disciplinato l'ordinamento di Roma capitale ai sensi dell'articolo 114, terzo comma, della Costituzione e del procedimento di istituzione delle città metropolitane;

stabiliti i princìpi per l'accorpamento e la soppressione di enti intermedi e strumentali dello Stato e delle regioni nonché le modalità di esercizio delle funzioni statali sul territorio».

2.11

STRADIOTTO, BIANCO, MERCATALI, LUSI, VITALI, D'UBALDO, INCOSTANTE, BARBOLINI, BASTICO, ADAMO

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Governo, nella predisposizione dei decreti legislativi di cui al presente articolo, ne

assicura la coerenza con il processo di attuazione delle disposizioni costituzionali in materia di funzioni fondamentali degli enti locali, istituzione delle città metropolitane e relativo alla definizione della Carta delle autonomie locali».

ORDINI DEL GIORNO

G2.100

BALDASSARRI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1117-B in materia di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione,

considerato che:

l'attuazione del decentramento fiscale e dell'autonomia finanziaria delle regioni e degli enti locali costituisce una riforma strutturale dell'ordinamento fiscale e finanziario della Repubblica;

la pressione fiscale complessiva riferita all'anno 2006 è stata del 40,6 per cento in rapporto al PIL e nel 2008 tale percentuale è salita fino al 43,3 per cento;

nonostante tale incremento il rapporto *deficit*/PIL registrato nel 2008 è stato del 2,8 per cento rispetto al 2,3 per cento del 2006 e quindi l'imponente aumento della pressione fiscale è stato sostanzialmente inutile ai fini del contenimento di tale rapporto *deficit*/PIL, essendo stato utilizzato per ulteriori aumenti della spesa pubblica;

l'obiettivo finale dell'introduzione del federalismo fiscale consiste nel miglioramento della qualità della spesa pubblica, nel suo contenimento e nella riduzione della pressione fiscale complessiva;

viste le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, in particolare in riferimento all'articolo 2, recante l'oggetto e le finalità della delega legislativa,

impegna il Governo:

a fissare nel Documento di programmazione economico-finanziaria da presentare entro il 30 giugno del 2009 ovvero nel documento programmatico che sarà presentato nel corso del 2009 il limite di pressione fiscale complessiva – dato dal rapporto programmatico tra il totale di tributi e contributi e il PIL – in modo tale che dall'attuazione della presente legge e, comunque, dall'adozione dei decreti legislativi di cui all'articolo 2 della stessa, sia assicurato il rispetto di tale limite e definito di conseguenza il riparto del prelievo tra i vari livelli di governo a valere nel periodo di riferimento del documento programmatico;

a fissare, sempre nel documento di programmazione economica e finanziaria citato nel periodo precedente un percorso programmatico in ragione del quale, entro i due anni successivi alla data di entrata in vigore dei citati decreti legislativi la pressione fiscale complessiva non superi il

valore del 42 per cento; entro i tre successivi anni rispetto a quelli del periodo precedente a un livello non superiore al 40 per cento; e a fissare quindi, successivamente a tale termine, tale percentuale a un livello non superiore a quello della media degli Stati membri dell'Unione europea del precedente anno,

impegna altresì il Governo, nel pieno rispetto dei vincoli concordati in sede comunitaria, al fine di garantire il percorso di rientro del rapporto *deficit*/PIL fino al suo completo azzeramento:

a fissare nel citato Documento di programmazione economico-finanziaria un preciso e distinto obiettivo di spesa corrente, di spesa corrente primaria, di spesa in conto capitale dello Stato centrale e di ogni comparto della pubblica amministrazione;

a proseguire nell'azione di rigore dei conti pubblici riducendo la spesa corrente e senza ricorrere all'utilizzo della leva fiscale e all'incremento della pressione fiscale complessiva. A tali fini entro il mese di novembre di ogni anno il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, salute e politiche sociali, trasmette al Parlamento una relazione sull'andamento reale delle entrate tributarie e contributive con specifico riguardo alla pressione fiscale complessiva dell'anno in corso e agli eventuali scostamenti della stessa rispetto agli andamenti programmatici.

G2.101

BELISARIO, LANNUTTI, ASTORE, GIAMBRONE, MASCITELLI, CAFORIO, CARLINO, BUGNANO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Il Senato,

in sede di approvazione dell'A.S. 1117-B, «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione»,

premesso che:

l'assicurazione dell'autonomia di entrata e di spesa degli enti territoriali e la garanzia dei principi di solidarietà e coesione sociale sono menzionati come tratti caratterizzanti del presente intervento normativo. Gli obiettivi del provvedimento attuativo si sostanziano, in particolare: nella graduale sostituzione del criterio della spesa storica per tutti i livelli di governo; nella «massima» responsabilizzazione dei medesimi livelli di governo; nell'effettività e nella trasparenza del controllo democratico nei confronti degli eletti, nonché nel perseguimento dello sviluppo delle aree sottoutilizzate nella prospettiva del superamento del dualismo economico del Paese;

altro principio cardine che caratterizza positivamente il presente provvedimento, introdotto nel corso dell'esame da parte delle Commissioni V e VI della Camera, si sostanzia nella clausola di copertura finan-

ziaria, ai sensi della quale dal provvedimento in esame e da ciascuno dei decreti legislativi di cui agli articoli 2 e 23, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,

considerato, inoltre, che:

tale clausola di invarianza degli effetti finanziari del disegno di legge oneri si integra con il vincolo in base al quale l'attuazione della delega dovrà risultare compatibile con gli impegni in ordine al percorso di riduzione del debito e dell'indebitamento netto della pubblica amministrazione in rapporto al PIL derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea e sanciti nell'ambito del Patto di stabilità e crescita;

allo stesso modo, in ordine agli effetti finanziari del provvedimento, rimane fermo il principio ai sensi del quale il Governo, in allegato al primo schema di decreto legislativo recante i principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici – da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge – dovrà trasmettere alle Camere una relazione concernente il quadro generale di finanziamento degli enti territoriali ed ipotesi di definizione su base quantitativa della struttura fondamentale dei rapporti finanziari tra lo Stato, le regioni e gli enti locali, con l'indicazione delle possibili distribuzioni delle risorse,

impegna il Governo:

a voler precisare – in allegato al primo schema di decreto legislativo recante i principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici – i fabbisogni complessivi in riferimento al quadro di finanziamento degli enti territoriali, della struttura fondamentale dei rapporti finanziari tra lo Stato, le regioni e gli enti locali, con l'indicazione puntuale delle possibili distribuzioni delle risorse.

G2.102

BARBOLINI, STRADIOTTO, BIANCO, VITALI, ADAMO, MERCATALI, LUSI, BASTICO, D'UBALDO, INCOSTANTE

Il Senato,

premessso che:

durante la discussione parlamentare del disegno di legge di delega al Governo in materia di federalismo fiscale sono state più volte richieste le stime quantitative relative agli effetti prodotti nella distribuzione delle risorse tra i territori;

diversi istituti di studi economici hanno dichiarato, nel corso delle audizioni, che non è possibile conoscere l'effetto finale del provvedimento in mancanza della puntuale definizione dei costi e dei fabbisogni standard relativi ai diversi servizi, mentre è perfettamente possibile effettuare simulazioni sugli effetti prodotti dal provvedimento nella distribuzione territo-

riale delle fonti di finanziamento delle funzioni esercitate da regioni ed enti locali;

la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, di cui all'articolo 3 del disegno di legge, formula osservazioni e fornisce al Governo elementi di valutazione utili alla predisposizione dei decreti legislativi delegati «sulla base dell'attività conoscitiva svolta» (*articolo 3, comma 5, lettera c*);

l'articolo 2, comma 6 del disegno di legge prevede che «contestualmente all'adozione del primo schema di decreto legislativo, il Governo trasmette alle Camere, in allegato a tale schema, una relazione concernente il quadro generale di finanziamento degli enti territoriali ed ipotesi di definizione su base quantitativa della struttura fondamentale dei rapporti finanziari tra lo Stato, le regioni a statuto ordinario e a statuto speciale, le province autonome e gli enti locali, con l'indicazione delle possibili distribuzioni delle risorse»;

il primo schema di decreto legislativo, contenente tale relazione in allegato, deve essere adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge,

impegna il Governo:

a trasmettere alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge, simulazioni circa gli effetti redistributivi tra regioni ed enti locali dei sistemi di finanziamento e perequazione previsti dal disegno di legge, affinché essa possa efficacemente svolgere i compiti che le sono attribuiti.

EMENDAMENTI

Art. 3.

3.1

D'ALIA, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

Sopprimere l'articolo.

3.2

BARBOLINI, BASTICO, ADAMO, D'UBALDO, LUSI, INCOSTANTE, STRADIOTTO,
BIANCO, MERCATALI, VITALI

Al comma 1, dopo il primo periodo inserire il seguente: «La composizione della Commissione deve rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari anche dopo la sua costituzione.»

3.3

D'ALIA, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole da: «, dei quali» fino a: «in rappresentanza dei comuni» con le seguenti: «dei quali sei in rappresentanza delle regioni di cui tre appartenenti alle Assemblee regionali; due in rappresentanza delle province; quattro in rappresentanza dei comuni di cui, uno in rappresentanza dei comuni sotto i 5.000 abitanti e uno dei comuni delle aree metropolitane».

3.4

BASTICO, STRADIOTTO, BIANCO, ADAMO, BARBOLINI, VITALI, MERCATALI,
D'UBALDO, LUSI, INCOSTANTE

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I componenti del Comitato partecipano ai lavori della Commissione secondo le modalità stabilite con apposito regolamento».

Art. 6.

6.1

D'UBALDO

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «avvalendosi anche della Commissione istituita in base al comma 2, articolo 53, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446».

ORDINE DEL GIORNO

G6.100

D'UBALDO, BARBOLINI, BASTICO, LUSI, STRADIOTTO, BIANCO, VITALI, INCOSTANTE, ADAMO, GERMONTANI, MERCATALI

Il senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 1117-B,

considerato che l'articolo 6 del disegno di legge interviene sui compiti della Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria, attribuendole anche il compito di effettuare indagini conoscitive e ricerche sulla gestione dei servizi di accertamento e riscossione dei tributi locali, vigilando altresì sui sistemi informativi ad essi riferiti;

rilevato che ai fini dell'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali è chiamata a svolgere un ruolo importante la Commissione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, con specifico riguardo all'esame delle domande di iscrizione, alla revisione periodica, alla cancellazione e alla sospensione dall'albo, oltre alla revoca e alla decadenza della gestione, dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni;

sottolineata l'opportunità che sia assicurato il raccordo tra l'attività della Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria e la Commissione di cui all'articolo 53 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997,

impegna il Governo:

ad assicurare che la Commissione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997 collabori con la Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria e metta a disposizione di quest'ultima tutti i dati necessari per l'espletamento dei compiti dell'organo parlamentare indicati dalla legge.

EMENDAMENTI

Art. 7.

7.1 (testo corretto)

INCOSTANTE, ADAMO, VITALI, D'UBALDO, LUSI, BASTICO, STRADIOTTO, BIANCO, BARBOLINI, MERCATALI

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) le regioni dispongono di tributi propri e di compartecipazioni al gettito dei tributi erariali che, insieme ai trasferimenti perequativi ricevuti dallo Stato, sono in grado di finanziare integralmente le spese derivanti dall'esercizio delle funzioni loro attribuite;».

7.2 (testo corretto)

D'ALIA, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «criteri fissati dalla legislazione statale» inserire le seguenti: «, con particolare riguardo al riconoscimento dei carichi fiscali».

7.3

ADAMO, D'UBALDO, BASTICO, STRADIOTTO, BIANCO, VITALI, LUSI, INCOSTANTE, MERCATALI, BARBOLINI

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono fatti salvi gli elementi strutturali dei tributi stessi, la coerenza con la struttura di progressività del singolo tributo erariale su cui insiste l'aliquota riservata e la coerenza con il principio di semplificazione e con l'esigenza di standardizzazione necessaria per il corretto funzionamento della perequazione».

7.4

D'ALIA, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «sono definite in conformità al principio di territorialità di cui all'articolo 119 della Costituzione» con le seguenti: «riferibili al proprio territorio».

Art. 8.

8.1

LUSI, MERCATALI, BARBOLINI, BASTICO, STRADIOTTO, BIANCO, D'UBALDO, VITALI, INCOSTANTE, ADAMO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «a materie di competenza legislativa di cui all'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione nonché delle spese relative a materie di competenza esclusiva statale, in relazione alle quali le regioni esercitano competenze amministrative», con le seguenti: «all'esercizio delle loro funzioni».

8.2

BASTICO, MERCATALI, D'UBALDO, BIANCO, INCOSTANTE, STRADIOTTO, LUSI, VITALI, ADAMO, BARBOLINI

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «delle prestazioni fissati dalla legge statale» aggiungere le seguenti: «e dei fabbisogni standard».

8.3

D'ALIA, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «in piena collaborazione con le regioni e gli enti locali» aggiungere le seguenti: «, calcolati anche in ragione della diversità economica, territoriale ed infrastrutturale di ciascuna regione,».

8.4

BARBOLINI, ADAMO, INCOSTANTE, VITALI, D'UBALDO, BASTICO, STRADIOTTO, BIANCO, MERCATALI, LUSI

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «in condizioni» aggiungere le seguenti: «di uniformità».

8.5

INCOSTANTE, VITALI, LUSI, BASTICO, STRADIOTTO, BIANCO, D'UBALDO, BARBOLINI, ADAMO, MERCATALI

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Nelle spese di cui al comma 1, lettera a), numero 1), sono comprese quelle per la sanità, l'assistenza, il trasporto pubblico locale e regionale e, per quanto riguarda l'istruzione, le spese per i servizi e le prestazioni inerenti all'esercizio del diritto allo studio, nonché per lo svolgimento delle altre funzioni amministrative attribuite alle regioni dalle norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Nelle forme in cui le singole regioni daranno seguito all'intesa Stato-regioni sull'istruzione, al relativo finanziamento si provvede secondo quanto previsto dal presente articolo per le spese riconducibili al comma 1, lettera a), numero 1)».

8.6 (testo corretto)

STRADIOTTO, BIANCO, VITALI, INCOSTANTE, LUSI, MERCATALI, BARBOLINI, ADAMO, BASTICO, D'UBALDO

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: «l'assistenza» inserire le seguenti: «, il trasporto pubblico locale».

8.7

BIANCO, BASTICO, STRADIOTTO, INCOSTANTE, VITALI, D'UBALDO, LUSI, BARBOLINI, ADAMO, MERCATALI

Al comma 1, lettera d), apportare le seguenti modificazioni:

dopo le parole: «lettera a), numero 1)» aggiungere le seguenti: «e di cui alla lettera a), numero 2)»; dopo la parola: «IVA» aggiungere le seguenti: «dei tributi propri»;

Conseguentemente, sostituire la lettera e) con la seguente:

*«e) definizione delle modalità con le quali le spese di cui alla lettera a), numero 1) sono perequate in base al principio dei fabbisogni *standard*, mentre le spese di cui alla lettera a), numero 2), sono perequate in base al principio delle differenze delle capacità fiscali».*

8.8

VITALI, INCOSTANTE, D'UBALDO, ADAMO, BASTICO, STRADIOTTO, BIANCO, MERCATALI, BARBOLINI, LUSI

Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:

«h) definizione delle modalità per cui le aliquote dei tributi derivati regionali, delle addizionali e delle compartecipazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera e) destinate al finanziamento delle spese di cui alla lettera a), numero 2), sono determinate al livello minimo sufficiente ad assicurare il pieno finanziamento della capacità fiscale per abitante media relativa a tali spese. La capacità fiscale per abitante media è determinata come media tra regioni dei gettiti per abitante calcolati in base ai livelli delle aliquote tali da assicurare il pieno finanziamento delle spese di cui alla lettera a), numero 2), nell'insieme delle regioni».

8.9

INCOStANTE, BASTICO, STRADIOTTO, D'UBALDO, MERCATALI, LUSI, VITALI, ADAMO, BIANCO, BARBOLINI

Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:

«h) definizione delle modalità con cui il valore dell'aliquota di equilibrio dell'addizionale regionale all'IRPEF richiesta per il funzionamento del sistema perequativo delle capacità fiscali delle spese di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 2), è determinato in misura sufficiente ad assicurare al complesso delle regioni un ammontare di risorse tale da coprire la differenza tra il livello attuale di tali spese e i gettiti

delle imposte dedicate al loro finanziamento come previsto all'articolo 8, comma 1, lettera *d*)».

8.10

BASTICO, STRADIOTTO, D'UBALDO, BIANCO, VITALI, LUSI, ADAMO, INCOSTANTE, MERCATALI, BARBOLINI

Al comma 3, sostituire le parole: «per lo svolgimento delle altre funzioni amministrative attribuite alle regioni dalle norme vigenti» *con le seguenti:* «per i servizi e le prestazioni inerenti all'esercizio del diritto allo studio, nonché per lo svolgimento delle altre funzioni amministrative attribuite alle regioni dalle norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge».

ORDINI DEL GIORNO

G8.100

BASTICO, LUSI, STRADIOTTO, BARBOLINI, BIANCO, D'UBALDO, VITALI,
INCOSTANTE, ADAMO, MERCATALI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 1117-B,

premesso che:

il comma 3 dell'articolo 8 del disegno di legge in discussione, nell'elencare le spese comprese in quelle di cui al comma 1, lettera *a*), numero *1*) dello stesso articolo 8 e dunque riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, non fa esplicito riferimento ai servizi e alle prestazioni inerenti all'esercizio del diritto allo studio,

impegna il Governo:

ad interpretare, ai fini dell'adozione dei decreti legislativi di cui all'articolo 2 del disegno di legge in discussione, nel comma 3, dell'articolo 8, «l'istruzione», come ricomprensente i servizi e le prestazioni inerenti all'esercizio del diritto allo studio.

Art. 9.

G9.100

BELISARIO, ASTORE, GIAMBRONE, LANNUTTI, MASCITELLI, CAFORIO, CARLINO,
BUGNANO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Il Senato,

in sede di approvazione del disegno di legge n. 1117-B,

considerato che:

la «perequazione» è evocata due volte nel testo costituzionale. La prima, nell'art. 117, comma primo, lett. *e*), Cost. che assegna allo Stato la competenza esclusiva sulla «perequazione delle risorse finanziarie», senza per la verità che tale ambito sia, nel contesto dell'art. 117, espressamente riferito al sistema interterritoriale. In pieno contesto interterritoriale –

quello dell'art. 119 Cost. – si trova, invece, il secondo riferimento, per il quale «la legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante». La Corte costituzionale non risulta peraltro essersi specificatamente soffermata sul tema, né sulla connessa nozione di «capacità fiscale». I riferimenti testuali, pur rilevabili, della Corte sono inquadrabili in un ambito normativo diverso rispetto a quelli citati, vale a dire quello dell'art. 119, quinto comma, Cost., relativo agli «interventi speciali»,

premessi che:

l'articolo 9 dell'A.S. 1117 – B, fissa i principi ed i criteri direttivi in ordine alla determinazione dell'entità e del riparto del fondo perequativo a favore delle regioni. Il fondo perequativo statale – precisa il comma 1, alinea – è di carattere verticale: è dunque lo Stato a garantire, dal centro, i finanziamenti volti alla perequazione, mediante l'assegnazione agli enti beneficiari di quote del fondo perequativo;

la lettera *a*) dell'art. 9 istituisce quindi un fondo perequativo statale a favore delle Regioni con minore capacità fiscale pro-capite. La lettera *b*) pone tre limiti all'azione perequativa che va a modificare le differenze territoriali: che vi sia un'adeguata riduzione delle differenze; che non si alteri l'ordine delle differenze territoriali; che non si impedisca la modifica nel tempo conseguente all'evoluzione del quadro economico territoriale. Ai sensi della lettera *c*), la perequazione deve: coprire la differenza tra il fabbisogno delle spese «essenziali», calcolate ai costi standard (il rinvio è alla lettera *b*) dell'articolo 8, comma 1); il gettito regionale dei tributi ad esse dedicati, determinato escludendo sia le variazioni di gettito regionale prodotte dall'esercizio dell'autonomia tributaria sia l'emersione della base imponibile riferibile al concorso regionale nell'attività di recupero fiscale. Il fondo perequativo deve, inoltre, finanziare le esigenze derivanti dalla lettera *g*);

la lettera *d*) dell'articolo 9 dispone che la partecipazione di ciascuna regione alla perequazione avvenga non solo tenendo conto delle capacità fiscali (invero, l'articolo 119, terzo comma, della Costituzione impone la capacità fiscale per abitante come parametro per la perequazione), ma anche dei vincoli risultanti dalla legislazione statale sui livelli essenziali delle prestazioni, in modo da assicurare costantemente ed in senso dinamico l'integrale copertura delle spese al fabbisogno standard;

la lettera *g*) dell'articolo 9 disciplina le modalità di perequazione per le spese «non essenziali», sulla base della nozione di «capacità fiscale». La «capacità fiscale» è definita in base al gettito medio nazionale pro-capite dell'addizionale regionale all'IRPEF calcolata all'aliquota media di equilibrio. L'aliquota media di equilibrio è quella che garantisce un gettito pari ai trasferimenti soppressi (art. 8, lett. *h*)). Le Regioni al di sopra della media non partecipano alla perequazione (per le spese «non essenziali»). Le Regioni (individuate quindi come quelle con minore capacità fiscale) al di sotto della media partecipano alla perequazione (per le spese «non essenziali»). La perequazione (per le spese «non essenziali») è alimentata da una quota del gettito prodotto nelle altre Regioni. Obiet-

tivo della perequazione (per le spese «non essenziali») è la riduzione delle differenze interregionali di gettito pro-capite rispetto al gettito medio nazionale pro-capite. La perequazione (per le spese «non essenziali») dovrà essere – a parità di altre condizioni maggiore per le Regioni con minor popolazione, ma solo per quelle Regioni al di sotto di una soglia demografica da identificarsi da parte del legislatore delegato,

considerato, tuttavia, che:

l'articolo 13 del provvedimento in esame disciplina l'entità e il riparto della perequazione per gli enti locali. In particolare, la lettera *c*) prevede che la ripartizione della perequazione tra i singoli enti, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali, avvenga in base a due tipi di indicatori di fabbisogno, uno di carattere finanziario (spesa corrente) ed altri relativi alle infrastrutture (spesa in conto capitale). La lettera *d*) detta le modalità per la definizione della spesa corrente standardizzata («fabbisogno»), ai fini di cui alla lettera *c*), che tale nozione considera tra gli indicatori che definisce. Tale spesa è computata sulla base di una quota uniforme pro capite, corretta con una serie di parametri atti a valutare la diversità della spesa da ente a ente. In particolare, tra i parametri correttivi sono inclusi: l'ampiezza demografica; le caratteristiche territoriali, con particolare riferimento alla presenza di zone montane e le caratteristiche demografiche, sociali e produttive dei diversi enti,

impegna il Governo:

in sede di attuazione delle disposizioni sulla ripartizione del fondo perequativo regionale di cui all'articolo 9 per le Regioni con popolazione al di sotto di una determinata soglia da individuarsi con i decreti legislativi, a tenere conto nella determinazione del fabbisogno standard non solo della dimensione demografica ma anche delle caratteristiche territoriali con particolare riguardo alla presenza di zone montane – delle caratteristiche demografiche, sociali e produttive.

EMENDAMENTI

Art. 11.

11.1

MERCATALI, BARBOLINI, D'UBALDO, BASTICO, STRADIOTTO, INCOSTANTE, ADAMO, LUSI, VITALI, BIANCO

Al comma 1, sostituire la lettera g), con la seguente:

«g) forme di premialità per l'effettivo esercizio e finanziamento delle funzioni in relazione al raggiungimento di dimensioni demografiche e territoriali adeguate allo svolgimento delle funzioni fondamentali secondo i principi di differenziazione e adeguatezza salvaguardando le peculiarità territoriali, con particolare riferimento alla specificità dei piccoli comuni, anche con riguardo alle loro forme associative, dei territori montani e delle isole minori».

Art. 13.

13.1

ADAMO, LUSI, BARBOLINI, BIANCO, INCOSTANTE, VITALI, MERCATALI, BASTICO, D'UBALDO, STRADIOTTO

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «relativamente al superamento del criterio della spesa storica» aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Con riguardo all'esercizio delle funzioni diverse da quelle fondamentali, la dimensione del fondo è determinata, per i comuni e per le province, dalla somma per tutti gli enti di quel livello di governo delle differenze tra la capacità fiscale standardizzata di riferimento e la capacità fiscale standardizzata di ciascun ente. La capacità fiscale standardizzata di riferimento è determinata come prodotto tra i livelli minimi di aliquota e le basi imponibili pro capite dei tributi propri e delle partecipazioni ai tributi erariali assegnati al finanziamento delle funzioni diverse da quelle fondamentali che consentano ad un ente di quel livello di governo di finanziare integralmente la propria spesa storica pro capite in tali funzioni. La capacità fiscale standardizzata di ciascun ente è determinata come pro-

dotto tra i livelli minimi di aliquota come sopra determinati e le basi imponibili *pro capite* in ciascun ente dei tributi e delle compartecipazioni destinati al finanziamento di tali funzioni».

13.2

BIANCO, MERCATALI, INCOSTANTE, BASTICO, STRADIOTTO, LUSI, VITALI, D'UBALDO, ADAMO, BARBOLINI

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: «Con riguardo all'esercizio delle funzioni diverse da quelle fondamentali, le aliquote dei tributi derivati, delle addizionali e delle compartecipazioni destinate al finanziamento delle spese corrispondenti a tali funzioni sono determinate al livello minimo sufficiente ad assicurare il pieno finanziamento della capacità fiscale per abitante media. La capacità fiscale per abitante media è determinata come media tra comuni dei gettiti per abitante calcolati in base ai livelli delle aliquote tali da assicurare il pieno finanziamento delle spese corrispondenti alle funzioni diverse da quelle fondamentali nell'insieme rispettivamente dei comuni e delle province;».

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera f), sostituire le parole da: «e le città metropolitane» *fino alla fine della lettera, con le seguenti:* «di cui alla lettera a) è ripartito tra i singoli enti in modo da ridurre adeguatamente la differenza tra la capacità fiscale per abitante media e la capacità fiscale per abitante effettiva di tale ente. In tale riparto si tiene conto, per gli enti con popolazione al di sotto di una soglia da individuare con i decreti legislativi di cui all'articolo 2, del fattore della dimensione demografica in relazione inversa alla dimensione demografica stessa».

13.3

D'UBALDO, INCOSTANTE, BASTICO, STRADIOTTO, BIANCO, MERCATALI, VITALI, BARBOLINI, ADAMO, LUSI

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) definizione delle modalità in base alle quali per le spese relative all'esercizio delle funzioni diverse da quelle fondamentali, il fondo perequativo per i comuni, le province e le città metropolitane di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a) è ripartito tra i singoli enti in modo da eliminare la differenza tra la capacità fiscale standardizzata di riferimento e la capacità fiscale standardizzata di tale ente. In tale riparto si tiene conto, per gli enti con popolazione al di sotto di una soglia da individuare con i

decreti legislativi di cui all'articolo 2, del fattore della dimensione demografica in relazione inversa alla dimensione demografica stessa».

Art. 15.

15.1

LUSI, VITALI, ADAMO, BASTICO, STRADIOTTO, D'UBALDO, MERCATALI, INCOSTANTE, BIANCO, BARBOLINI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «e disciplina le modalità con cui le città metropolitane che sostituiscono le corrispondenti province acquisiscono i tributi, le entrate proprie e le quote spettanti dei fondi attribuiti alle province, in tutto o in quota parte corrispondente a quella del territorio provinciale che entra a far parte del nuovo ente metropolitano».

Art. 16.

16.1

D'ALIA, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

Al comma 1, lettera d) sostituire le parole da: «l'azione» *a:* «vincolate nella destinazione;» *con le seguenti:* «l'azione per la rimozione degli squilibri strutturali di natura economica e sociale tra il Centro-Nord ed il Mezzogiorno si attua attraverso interventi speciali organizzati in piani organici finanziati con risorse pluriennali, vincolate nella destinazione;».

Art. 18.

18.1

VITALI, ADAMO, BIANCO, MERCATALI, D'UBALDO, BASTICO, INCOSTANTE, STRADIOTTO, BARBOLINI

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «I decreti legislativi di cui all'articolo 2 determinano le modalità per stimare i fabbisog-

gni *standard* necessari al finanziamento della spesa per investimenti di regioni ed enti locali, tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c), numero 2), della ricognizione di cui all'articolo 22, dell'entità del patrimonio trasferito ai sensi dell'articolo 19, nonché del livello del debito pregresso e degli oneri correnti per il suo finanziamento da parte delle singole amministrazioni. I decreti legislativi di cui all'articolo 2 determinano altresì le modalità di coordinamento da parte del Ministero dell'economia e delle finanze nei confronti di regioni ed enti locali per l'accesso ai mercati finanziari nonché per le politiche di gestione attiva del debito, con l'obiettivo di rendere minimo il costo a carico delle pubbliche finanze delle attività di investimento da parte di regioni ed enti locali.».

Art. 19.

19.1

D'ALIA, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

Sopprimere l'articolo.

19.5

D'ALIA, PETERLINI

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «beni da attribuire;» aggiungere le seguenti: «ferme le prerogative disposte da norme di valenza costituzionale previste per le regioni a statuto speciale».

19.3

D'ALIA, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «i singoli beni da attribuire» aggiungere le seguenti: «; introduzione di un conto patrimoniale dello Stato a prezzi correnti finalizzato alla gestione e alla valorizzazione degli attivi; definizione dei criteri ai fini del concorso degli enti di cui al comma 1 al processo di riduzione del debito nazionale in rapporto al PIL, tenuto conto del valore dei cespiti patrimoniali ad essi attribuiti».

19.4

D'ALIA, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

Al comma 1, la lettera a) dopo le parole: «i singoli beni da attribuire» aggiungere le seguenti: «; introduzione di un conto patrimoniale dello Stato a prezzi correnti finalizzato alla gestione e alla valorizzazione degli attivi; individuazione delle tipologie di cespiti patrimoniali da attribuire agli enti di cui al comma 1 per le quali deve essere mantenuta la titolarità in capo allo Stato a garanzia del debito pubblico».

19.2

D'ALIA, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Dall'attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni sono esclusi quei beni, facenti parte del patrimonio di cui al presente comma, che sono stati inseriti in programmi di alienazione finalizzati al recupero di risorse da destinare alla riduzione del debito pubblico;».

Art. 21.

21.1

MERCATALI, ADAMO, BARBOLINI, LUSI, INCOSTANTE, BIANCO, VITALI, STRADIOTTO, BASTICO, D'UBALDO

Al comma 1, lettera e), numero 3), aggiungere, in fine, le parole: «, assicurando l'eventuale compensazione delle minori entrate risultanti attraverso un parametro derivante dalla media ponderata dei bilanci dell'ultimo quinquennio;».

Art. 22.

22.1

D'ALIA, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

Al comma 2 alle parole: «da effettuare nelle aree sottoutilizzate» premettere le seguenti: «, intendendo per infrastrutture la rete stradale, autostradale e ferroviaria, rete telematica, idrica, fognaria, elettrica e del gas,

strutture portuali ed aeroportuali, aule scolastiche, posti letto ospedalieri per cura e riabilitazione e posti per didattica e ricerca universitaria in proporzione agli abitanti», e aggiungere le seguenti: «, garantendo alle regioni del Meridione una quantità di risorse proporzionate ai Fondi per le aree sottoutilizzate,».

Art. 23.

23.1

D'UBALDO, INCOSTANTE, BIANCO, MERCATALI, LUSI, VITALI, ADAMO, BASTICO, BARBOLINI

Al comma 2, sopprimere le parole: «e Reggio Calabria».

ORDINI DEL GIORNO

G24.100

CUTRUFO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1117-B,

premesso che:

l'articolo 24 del disegno di legge in esame reca disposizioni relative all'ordinamento transitorio di Roma capitale ai sensi dell'articolo 114, terzo comma, della Costituzione;

il predetto articolo, al comma 5, stabilisce che con specifico decreto legislativo, adottato ai sensi dell'articolo 2, sentiti la regione Lazio, la provincia di Roma e il comune di Roma, è disciplinato l'ordinamento transitorio, anche finanziario, di Roma capitale, secondo i criteri e i principi ivi elencati;

l'articolo 2 richiamato, recante oggetto e finalità della legge, stabilisce come limite temporale per l'emanazione dei decreti legislativi aventi ad oggetto l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, ventiquattro mesi decorrenti dalla entrata in vigore della legge in oggetto,

impegna il Governo:

a prevedere che i decreti legislativi recanti norme in materia di ordinamento di Roma Capitale, siano adottati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

G24.101

DE LILLO, GRAMAZIO, COSENTINO, D'UBALDO

Il Senato,

esaminato l'Atto Senato n. 1117-B, recante Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione,

premesso che:

l'articolo 2, comma 2, lettera f), prevede, tra i principi e i criteri direttivi, la definizione degli obiettivi di servizio cui devono tendere le amministrazioni regionali e locali nell'esercizio delle funzioni riconduci-

bili ai livelli essenziali delle prestazioni o alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere *m*) e *p*), della Costituzione;

premessi che l'articolo 24, in particolare, detta l'ordinamento transitorio di Roma capitale, prevedendo l'attribuzione a Roma di ulteriori funzioni amministrative;

tenuto conto delle specificità della città di Roma concernenti lo straordinario afflusso di turisti e pellegrini, stimato nella misura di diversi milioni annui, nonché lo svolgimento di grandi eventi, quali quelli di natura religiosa legati alla presenza della Santa Sede, le manifestazioni politiche e sindacali, i vertici internazionali e gli eventi di natura culturale e sportiva;

considerate le difficoltà nel garantire i servizi di emergenza in concomitanza di tali eccezionali condizioni,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di finalizzare specifiche risorse per la gestione dell'emergenza sanitaria per Roma capitale.

EMENDAMENTI

Art. 27.

27.1

VITALI, D'UBALDO, MERCATALI, LUSI, BASTICO, STRADIOTTO, BIANCO, INCOSTANTE, ADAMO, BARBOLINI

Al comma 1, sostituire le parole: «di stabilità interno» con le seguenti: «di convergenza di cui all'articolo 18».

27.2

D'UBALDO, MERCATALI, BARBOLINI, ADAMO, VITALI, LUSI, STRADIOTTO, BASTICO, INCOSTANTE, BIANCO

Sopprimere il comma 7.

27.3

STRADIOTTO, VITALI, INCOSTANTE, BARBOLINI, D'UBALDO, ADAMO, LUSI, BIANCO, MERCATALI, BASTICO

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Governo, nell'ambito delle competenze previste in relazione alle norme di attuazione delle regioni a statuto speciale e province autonome di cui al comma 1, acquisisce il parere delle Commissioni parlamentari competenti prima di emanare i relativi decreti legislativi.».

Art. 28.

28.1

D'ALIA, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ciascuno degli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 2, ai fini dell'espressione dei pareri di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 2, è corredato di relazione tecnica sugli effetti sul saldo netto da finanziare, sull'indebitamento netto e sul fabbisogno delle disposizioni in esso contenute. Qualora l'attuazione di uno o più decreti legislativi di cui all'articolo 2 determini nuovi o maggiori oneri, i medesimi decreti possono essere deliberati in via definitiva solo successivamente all'entrata in vigore di provvedimenti legislativi che stanino le occorrenti risorse finanziarie. In allegato al Documento di programmazione economico finanziaria il Governo presenta annualmente una relazione che dà conto degli effetti finanziari e redistributivi derivanti dall'attuazione della presente legge, nonché della dinamica della spesa corrente e della pressione fiscale e del livello quantitativo e qualitativo dei servizi pubblici in ciascun livello di governo.».

28.2

BARBOLINI, VITALI, ADAMO, LUSI, D'UBALDO, STRADIOTTO, INCOSTANTE, BASTICO, MERCATALI, BIANCO

Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Eventuali decreti legislativi la cui attuazione determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica sono emanati solo successivamente alla data di entrata in vigore di provvedimenti legislativi che stanino le occorrenti risorse finanziarie. Ciascuno schema di decreto legislativo di cui all'articolo 2 è corredato di una clausola relativa ai suoi effetti finanziari e di una relazione tecnica da sottoporre alle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari ai sensi dell'articolo 2, comma 3. Al fine di garantire il monitoraggio sull'impatto finanziario derivante dall'attuazione della presente legge, il Governo presenta al Parlamento, in allegato al Documento di programmazione economica-finanziaria, una relazione idonea a consentire una valutazione dell'incidenza del processo di riforma sulle principali variabili che concorrono a determinare, per ciascun esercizio,

il quadro di finanza pubblica ed il risultato complessivo di bilancio della normativa adottata.».
